

STATUTO

PETER PAN S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA FRANCESCO PEROTTI 22

Numero REA: BS - 598121

Codice fiscale: 04223710981

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A) ALL'ATTO N. 9.894/6.057 REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI

STATUTO DI "PETER PAN S.R.L. – IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1

1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata **"PETER PAN S.R.L. – IMPRESA SOCIALE"** è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal Codice civile, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ove compatibili, e dalle altre norme applicabili.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede in Brescia.

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

4.1. La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto alla lettera l) dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, svolge le seguenti attività:

1. gestione di micro-nido, asili nido e centri per la prima infanzia, destinati ad accogliere minori;
2. gestione di centri di accoglienza o servizi, in qualsiasi modo strutturati, a favore di genitori autosufficienti;
3. promozione di attività a favore dell'infanzia e dei minori in stato di disagio psicologico ed economico, volte a favorirne l'inserimento nelle famiglie e nella società, fornendo un'adeguata assistenza sia dal punto di vista psicologico che finanziario;
4. promozione di iniziative di aiuto immediato, con interventi anche di tipo psicologico, educativo e di assistenza in genere;
5. organizzazione di corsi e attività formative;
6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e di intrattenimento, a favore di minori e adulti (incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato), nonché di altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;

7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
8. promozione dell'integrazione, amicizia e conoscenza tra bambini e famiglie di diverse etnie;
9. promozione di incontri, convegni, corsi, seminari, concerti e attività connesse a quelle di cui all'articolo 6, su problematiche di notevole rilevanza per l'educazione, lo sviluppo psicologico e affettivo dei minori;
10. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
11. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
12. beneficenza, sostegno, anche a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
13. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
14. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
15. raccolta di fondi e aiuti umanitari anche mediante attività accessoria di vendita di prodotti e oggetti di modico valore con bancarelle rivolte al pubblico e organizzazione di eventi relativi alle attività di cui all'articolo 6;
16. allestimento e gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
17. l'organizzazione e l'erogazione di servizi assistenziali rivolti alle persone anziane quali socio ricreativi, fisioterapici di ogni genere, di cura della persona, di lavanderia, di trasporto ecc.

La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Le attività di cui sopra sono esercitate dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

E' espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Titolo II: Capitale sociale – Finanziamenti – Diritti dei soci – Quote – Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6

6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società – in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento – è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

Articolo 7

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 8

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili *inter vivos* con le limitazioni contenute nel presente articolo, salvo altresì il gradimento previsto al successivo art. 10. Il diritto di prelazione e il gradimento sono esclusi per il solo caso di trasferimento effettuato da soci fondatori persone giuridiche in favore di soggetti collegati e/o controllati, essendo in tal caso le quote di partecipazione liberamente trasferibili.

8.2. Ai fini del presente Statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette partecipazioni sociali o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, ma non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, l'adempimento di un'obbligazione naturale. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

8.3. Il socio ("proponente") che intende effettuare il trasferimento ("proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci ai quali deve comunicare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, la quota che intende trasferire, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente, nonché tutte le altre eventuali condizioni pattuite.

8.4. Entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto ricevimento di tale comunicazione i soci, a pena di decadenza, devono comunicare con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio proponente la cessione, la propria volontà di esercitare la prelazione.

8.5. In caso di concorso di più soci esercitanti il diritto di prelazione, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione di cui è già titolare ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler

beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente acquistato da soci, si rientra nella previsione dell'art. 12 del presente Statuto.

8.6. Qualora il prezzo proposto sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci esercitanti il diritto di prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato tra le parti di comune accordo.

8.7. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, è facoltà del socio acquirente proporre, con il consenso del proponente, la nomina di un Arbitratore di fiducia, ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile; in caso di disaccordo su tale nomina, il socio acquirente può richiedere la nomina di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del luogo ove ha sede legale la società, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda.

L'Arbitratore o il Collegio Arbitrale avrà in tal caso l'incarico di determinare il valore di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo.

L'Arbitratore o il Collegio Arbitrale dovrà rendere la propria valutazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'incarico, prorogabile al massimo per ulteriori 30 (trenta) giorni.

La determinazione dell'Arbitratore o del Collegio Arbitrale dell'ammontare del valore di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata a cura dell'Arbitratore o del Collegio Arbitrale, a tutti i soci con lettera raccomandata a.r., precisandosi che:

- a)** ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore o dal collegio arbitrale, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b)** ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore o dal collegio arbitrale, la proposta si intende fatta per un prezzo pari al valore stabilito dal proponente.

Il costo dell'Arbitratore o del Collegio Arbitrale sarà a carico:

- a)** dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il valore determinato dall'Arbitratore o dal Collegio Arbitrale non sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente, sia che i soci esercitino o non esercitino il diritto di prelazione;
- b)** del socio proponente, qualora il valore determinato dall'Arbitratore o dal Collegio Arbitrale sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli si sia avvalso della facoltà di revoca;
- c)** per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'Arbitratore o dal Collegio Arbitrale sia inferiore di oltre il 20% al prezzo proposto dal proponente ed egli non si sia avvalso della facoltà di revoca.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Arbitratore o del Collegio Arbitrale, può decidere di revocare la propria proposta, dandone comunicazione ai soci entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

In mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Arbitratore o del Collegio Arbitrale, i soci possono esercitare la prelazione al valore stabilito dall'Arbitratore o dal Collegio Arbitrale, dandone immediata comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno al proponente.

8.8. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire all'Arbitratore o al Collegio Arbitrale per la determinazione del prezzo, mentre altri soci richiedano, come sopra, la nomina dell'arbitratore o del Collegio Arbitrale, si dovrà dare comunque luogo per tutti alla procedura di arbitrato, il cui costo, in tal caso, non potrà gravare sul/sui socio/i che abbiano dichiarato previamente la volontà di esercitare la prelazione al prezzo proposto.

8.9. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere all'offerente una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione.

Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o, in difetto, a cura del Collegio Arbitrale di cui sopra.

8.10. L'esecuzione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione devono avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire non oltre quindici giorni successivi a quello in cui si sono perfezionati gli atti della procedura di cui sopra.

8.11. Le partecipazioni non sono trasmissibili *mortis causa* qualora i soci superstiti manifestino la volontà di subentrare nella quota del socio defunto in conformità alle modalità che seguono.

8.12. Entro 30 (trenta) giorni dall'apertura della successione la Società comunica, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il decesso del socio ai soci superstiti i quali, a loro volta, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto ricevimento di tale comunicazione, a pena di decadenza, devono comunicare alla Società, con raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di subentrare nella quota e liquidare gli eredi. Gli eredi avranno il diritto di ottenere dai soci superstiti il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017.

8.13. In caso di concorso di più soci, ciascuno di essi esercita il diritto per un valore proporzionale alla propria partecipazione ed acquisisce anche il diritto che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di subentro, di non voler beneficiare di tale accrescimento.

8.14. Nel caso in cui nessun socio manifesti la volontà di subentrare o se, per effetto della rinuncia di cui al precedente comma, la quota del socio defunto non sia interamente acquistata da soci, l'ingresso degli eredi è subordinato al gradimento dell'assemblea secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto. Nel caso in cui detto gradimento sia negato, gli aventi causa del socio defunto avranno diritto di essere liquidati dalla società ex art. 24.5.

Articolo 9

9.1. La Società si può avvalere delle prestazioni lavorative di soci e di terzi. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

9.2. Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi che superino del 40% (quaranta per cento) quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione, eventualmente anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Titolo III - Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le modalità descritte all'articolo 8 o residuo delle quote inoplate, e in ogni altro caso in cui non spetta ai soci il diritto di prelazione (fatto salvo quanto stabilito all'art. 8.1, l'ingresso come socio di un terzo, in qualsiasi modo possa avvenire, è sottoposto al preventivo gradimento, da esprimersi – nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 112/2017 – da parte dell'Assemblea dei soci che delibererà con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. A tal fine, l'aspirante socio dovrà essere presentato da chi intende trasferire la propria quota di partecipazione, o la frazione della stessa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione, il quale dovrà tempestivamente convocare l'assemblea dei soci.

10.2. L'assemblea dovrà decidere sul gradimento entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra e l'organo amministrativo dovrà provvedere a comunicarne l'eventuale diniego all'aspirante socio e al socio alienante entro 15 giorni dall'assunzione della decisione. In mancanza di espressa comunicazione nei termini di cui sopra il gradimento si ritiene espresso e il socio alienante sarà libero di procedere al trasferimento della quota all'aspirante socio.

10.3. In caso di diniego al trasferimento della partecipazione il socio può proporre il nominativo di un altro aspirante socio, ovvero esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

10.4. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 del codice civile può aver luogo al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a)** dichiarazione di fallimento, interdizione o inabilitazione o condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b)** azioni in grado di mettere a rischio la situazione economica e/o finanziaria della società, senza averne mandato;
- c)** scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c., ovvero qualora questi, per almeno tre anni consecutivi, non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante.

10.5 L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei soci, non computandosi in tale maggioranza la persona del socio da escludere.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la Società, su domanda dell'altro socio.

10.6. La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata senza indugio al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10.7. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione avanti al Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la Società.

10.8. Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica l'art. 24.5.

10.9. I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie.

Titolo IV - Decisioni dei soci – Assemblea

Articolo 11

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale (se nominato) e del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;
- i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 12

12.1. L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).

12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio comunicato alla Società. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e il sindaco unico / collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 13

13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 14

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

14.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

14.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5.

15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

Articolo 16

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

Titolo V - Amministrazione – Rappresentanza

Articolo 17

17.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri nominati dall'assemblea.

17.2. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

17.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Articolo 18

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal sindaco unico / collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, il sindaco unico / collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente ed eventualmente un vice presidente nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audio conferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 19

19.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto – ai sensi dell'art. 11 – sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del presidente la rappresentanza generale della Società spetta al vice presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

19.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 20

20.1. La Società può avvalersi di un "Comitato" composto da tre a dieci membri, con funzioni di ascolto, di confronto, di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del "Comitato" stesso vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Titolo VI – Organi di controllo interni

Articolo 21

21.1. L'assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di uno o più sindaci (aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile) e ne fissa il compenso.

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre sindaci effettivi (di cui uno è nominato presidente dall'assemblea dei soci). In caso di collegio sindacale, sono nominati due sindaci supplenti.

21.2. I sindaci svolgono i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

21.3 I sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

21.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

21.5. Il sindaco unico (o in caso di collegio sindacale almeno un membro effettivo ed uno supplente) deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Articolo 22

Nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice civile la revisione legale dei conti è obbligatoria e può essere esercitata dal sindaco unico / collegio sindacale, purché iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, o da un organo di revisione legale esterno. La nomina dell'organo di revisione legale esterno è di competenza dell'assemblea che ne fissa il compenso e la durata dell'incarico, su proposta del sindaco unico / collegio sindacale o dell'organo esterno di revisione.

Titolo VII - Esercizi sociali – Utili

Articolo 23

23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile, nonché redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

23.3. La Società deve inoltre redigere (secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (tenendo conto, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112).

23.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.1.

Articolo 24

24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

24.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

24.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

24.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

24.5. Nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice civile il socio ha diritto di recedere solo con riferimento all'intera quota posseduta. Qualora gli altri soci non trovino un accordo per acquistare la quota del recedente, proporzionalmente alle loro partecipazioni (o un terzo che la acquisti), è ammesso che la società stessa provveda a rimborsare al socio il solo capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione – Trasformazione – Fusione – Scissione – Cessione di azienda

Articolo 25

25.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

25.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda – da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere – gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Titolo IX

Norme Finali – Rinvio

Articolo 26

26.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel Codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

F.TO TRIVA STEFANIA

F.TO MAZZOLENI MARIO BENITO

F.TO PAOLA CAROZZA

F.TO ILARIA TRIVA

F.TO MARITATO LUIGINO

F.TO PIETRO MAZZOLETTI

F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.**